

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DECRETO 4 agosto 2005 Introduzione dei massimali delle scommesse ippiche**  
**multiple a riferimento.**  
**(GU n. 212 del 12-9-2005)**

IL DIRETTORE GENERALE  
dell'Amministrazione autonoma  
dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del  
Ministero delle politiche agricole e forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive  
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.  
581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione  
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli  
emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio  
1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che  
prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle  
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri  
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,  
i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti  
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della  
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al  
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle  
corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi,  
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi  
proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento  
che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di  
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche  
su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle  
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di  
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  
secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del  
riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma  
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere  
con piu' di due eventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in  
data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa  
effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 recante

regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2005/44745/USCITA del 22 giugno 2005;

Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 37 del citato decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, prevedendo dei massimali di vincita delle scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore, allo scopo di tutelare i concessionari della raccolta e nel contempo di non alterare le caratteristiche della stessa scommessa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 37 del decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. L'importo della vincita non potra' comunque superare il prodotto ottenuto dall'importo scommesso per i massimali sotto indicati:

Tipologia	Vincenti	Piazzati
3 eventi ....	1100	127
4 eventi ....	1180	145
5 eventi ....	1380	185
6 eventi .....	1700	125
7 eventi ....	1900	175
8 eventi ....	11100	1250
oltre 8 eventi .....	11300	1300

In caso di scommesse a riferimento multiple miste di vincenti e piazzati l'importo massimo di vincita e' determinato come segue:

- a) si divide il massimale previsto per i vincenti per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
- b) il quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi vincenti indicati nella scommessa;
- c) si divide il massimale previsto per i piazzati per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
- d) il quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi piazzati indicati nella scommessa;
- e) si somma il prodotto di cui al punto b) con quello di cui al punto d).

L'importo cosi' determinato e' indicato dal display del terminale di gioco o in mancanza dalla ricevuta della scommessa».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale  
dell'Amministrazione autonoma  
dei monopoli di Stato  
Tino

Il Capo Dipartimento della qualità  
dei prodotti agroalimentari e dei servizi  
del Ministero delle politiche agricole e forestali  
Cacopardi

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4  
Economia e finanze, foglio n. 340